MISURE URGENTI PER IL SISTEMA BANCARIO E GLI INVESTIMENTI

Art. 2-bis

Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori

Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 37.

Abrogato dal 13 giugno 2017 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
Estremi	Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-sistema-bancario-e-gli-investimenti/art-2-bis-attuazione-dell-articolo-11-della-direttiva-2014-92-ue-del-parlamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it